naria per l'acquisto di bocche da fuoco di ferraccio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1384.)

Ne do lettura:

« *Articolo unico.* La spesa straordinaria nuova di 118,800 lire, proposta nel progetto di bilancio 1854 dal Ministero di guerra per la provvista di artiglierie di ferraccio, è approvata. »

(La Camera approva senza discussione.)

Si procede alla votazione per scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti		110
Maggioranza		56
Voti favorevoli	106	
Voti contrari	4	

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 784.)

La discussione generale è aperta.

La parola spetta al deputato Ara.

ARA. Così importante, così necessaria, così aspettata è una buona legge di pubblica sicurezza, che io credo che, se quella che si sta discutendo sarà per corrispondere al bisogno, la sua promulgazione basterà per far sì che il paese sia contento e soddisfatto dei lavori della presente Sessione.

La Commissione si mostrò persuasa dell' importanza di questa legge, e ne fece soggetto di accurati studi, ed io reputo che essa meriti encomi pei miglioramenti che vi introdusse.

Però, a parer mio, vi sono ancora lacune da riempiere, senza di che questa legge non può praticamente attuarsi in modo adatto e consentaneo alle speranze.

Questa legge ha un duplice scopo: il principale è quello di prevenire i delitti; l'altro, secondario, ma pure assai importante, si è quello di punire gli oziosi, i vagabondi, i ladri di campagna, l'esercizio abusivo delle professioni e dei mestieri, e l'esercizio abusivo del pascolo.

In quanto al primo e principalissimo scopo, parmi che dovrebbe essere maggiormente ampliato. Infatti la Commissione ebbe saviamente a stabilire che, trattandosi di minori oziosi e vagabondi, i medesimi siano ritirati in una casa di lavoro.

Questa spinta che si dà pubblicamente dalla legge ed anche dal Ministero, che ha accettato la proposta della Commissione, ho fiducia che varrà benissimo a far sì che siffatte case di lavoro si moltiplichino nel nostro paese. Quando fu promulgato il Codice penale, e si stabilì la pena del carcere contro i mendicanti validi nelle provincie dove non esistevano ospizi o ricoveri di mendicità, abbiamo veduto che in quasi tutte le provincie dello Stato vennero fondati tali stabilimenti a spese delle medesime. Quindi io credo di non andare errato se affermo che, qualora la legge autorizzasse il ritiramento di tali oziosi in una casa di lavoro, le provincie concorrerebbero di buon grado nello stabilirle. Non reputo poi che la Commissione abbia bastevolmente estesa questa disposizione, anche trattandosi di semplici oziosi che non figurano come tali. Noi sappiamo esistervi attualmente parecchi commercianti ambulanti i quali vendono zolfanelli e giornaletti inondando i portici e le botteghe da caffè, il cui negozio si potrebbe comprare con poche lire. Appena fu stabilita la legge provvisoria di pubblica sicurezza, e si seppe che dovevasi provvedere al ritiramento di tutti gli oziosi e vagabondi, i medesimi hanno cercato di fraudare la legge girovagando con negozi di sola apparenza senza fondi sufficienti, onde essere in situazione di evitare la pena. Tale inconveniente, a parer mio, non debbe dar luogo soltanto ad una disposizione generica, ma ad una disposizione speciale di legge. Ora io trovo nel progetto del Governo, al capo terzo, essersi bensì provvisto onde questi commercianti ambulanti i quali vogliono esercire i mestieri sovramentovati debbano ottenere l'approvazione dell'autorità locale ed il visto della potestà provinciale, ma non essersi sufficientemente spiegati i casi in cui debba in modo assoluto essere negata una tale approvazione.

Infatti, secondo il progetto, nel succitato articolo 111 si stabilì doversi niegare l'approvazione a tutti quelli che sono contemplati dall'articolo 460 del Codice penale.

Ora quest'ultimo articolo non risguarda gli oziosi, che fingono di esercitare un mestiere od un commercio senza fondi sufficienti, ma solamente i sospetti in genere e coloro i quali sono soggetti alla sorveglianza della polizia.

Vi si aggiunse bensì dalla Commissione che si possa negare l'approvazione ai commercianti *per altri giusti motivi*, ma io non credo che sia sufficiente un'espressione generica, quando si conosce veramente esistervi un motivo giusto di rifiuto come quello giustissimo di non permettere l'esercizio di una professione di commerciante ambulante quando da chi ne fa dimanda non si giustifica di avere un fondo sufficiente per provvedere al proprio mantenimento giornaliero.

Tra i mezzi di prevenzione poi, io ritengo essere essenziale, indispensabile quello di provvedere il personale necessario onde sia pronto l'accertamento della contravvenzione, ed istantaneo, se è possibile, l'arresto dei delinquenti. Finchè vi sono semplicemente disposizioni di legge le quali siano proibitive; finchè vi esistono soltanto leggi che stabiliscono pene, ma non vi sia la rigorosa osservanza di queste leggi, noi non otterremo mai l'intento di avere una buona legge di sicurezza pubblica.

Le leggi, a mio senso, in Piemonte non mancano ed anche buone leggi: abbiamo già dal Codice penale disposizioni rigorose contro gli oziosi e vagabondi, abbiamo disposizioni rigorosissime contro i ladri di campagna.

Infatti, secondo il disposto del Codice penale, possono essere puniti col carcere di tre mesi i ladri di campagna, se il furto venne commesso di giorno, e col carcere di sei mesi quando è commesso di notte, ma intanto i furti di campagna si moltiplicarono, ed i proprietari non poterono sin qui liberarsi dalle continue dilapidazioni, che pur troppo si accrebbero nelle campagne.

La Commissione si è preoccupata appunto di questa difficoltà ed unitamente al Governo ha stimato di poter ottenere lo scopo che si è prefisso di evitare o diminuire i furti di campagna collo stabilire che fosse aumentato il numero delle guardie di pubblica sicurezza, e facendo in modo che queste siano maggiormente disciplinate.

Ha creduto eziandio di aggiungere un elemento buonissimo che è quello dei guardia-campi, e dei campari, riuniti per consorzio di diversi comuni, con metodo uniforme di servizio; ciò non di meno io credo che con questo solo mezzo proposto nel progetto di legge di cui si tratta, non sia pos-